

## STATUTO SOCIALE

Denominazione, oggetto, sede, durata.

**Articolo 1)** È costituita una società per azioni con la denominazione "IRCOOP S.p.A."

**Articolo 2)** La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: l'acquisto, la vendita e la gestione di beni immobili, l'appalto, da enti pubblici e privati, la costruzione di edifici civili e industriali convenzionali e prefabbricati, edifici monumentali e loro restauro, opere speciali in cemento armato, la costruzione di impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia, lavori stradali, lavori stradali speciali, la costruzione di acquedotti e fognature, lavori difesa e sistemazione idraulica, lavori idraulici speciali compresa la sistemazione agraria e forestale, nonché gli impianti di irrigazione, lavori marittimi in genere, lavori in legno, rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, la costruzione di ponti, dighe e gallerie, opere per lavori idraulici speciali, gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione, trivellazione, pozzi, impermeabilizzazioni varie, ferrovie, centrali idrauliche, centrali termiche, linee ad alta, media, bassa tensione compresi gli apparati vari ed impianti esterni di illuminazione, opere in carpenteria metallica, opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia, aeroporti, lavori di armamento



ferroviario, lavori di movimento terra, demolizione e sterri, l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione, frantumazione e vagliatura di inerti, per la produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi e prefabbricati in cemento, attività di coltivazione cave e di estrazione di sabbia, ghiaia, pietrisco, marmi, pietre in genere ed affini, compreso qualunque altro materiale da lavoro e da costruzione con relative manipolazioni, trasformazione e commercializzazione, di tutti i materiali industrialmente utilizzabili e di pietre in genere anche ornamentali, il recupero di rifiuti speciali e il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali, il trasporto di merci per conto terzi, la ricerca, lo studio, in proprio e per conto terzi di tutte le attività sopra elencate. Inoltre, può assumere in concessione, da enti pubblici e privati, strade, autostrade, dighe e qualsiasi altra opera che venga affidata in concessione.

Essa potrà inoltre compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

**Articolo 3)** La società ha sede nel Comune di Roma (RM).  
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e di sopprimerli. All'organo amministrativo è anche attribuita la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

**Articolo 4)** La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### Capitale.

**Articolo 5)** Il capitale è determinato in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero)

ed è rappresentato da numero 1.500.000,00 azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

**Articolo 6)** Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi aventi uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Nel caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi le proprie azioni o parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale alle azioni da ciascuno di essi possedute, a parità di prezzo e di condizioni.

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità appresso descritte, in quanto compatibili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito od al cedente a titolo oneroso una somma determinata dalle parti di comune



accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo la somma sarà determinata secondo la valutazione degli arbitri nominati ai sensi dell'art.34 del presente statuto. Gli arbitri nominati dovranno pronunciarsi entro novanta giorni, tenendo conto del valore di mercato compreso il valore di avviamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per intero, pena la decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il socio cedente avrà comunicato agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci, le condizioni di cessione, il prezzo richiesto e le generalità del cessionario.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato dagli arbitri nominati ai sensi dell'art.34 del presente statuto, i quali provvederanno secondo le modalità ed i criteri sopra indicati. Il prezzo richiesto dal cedente si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il dieci per cento rispetto a quello determinato dagli arbitri.

L'investazione delle azioni a società fiduciaria o la

reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a prelazione.

Il trasferimento delle azioni a causa di morte è regolato a norma di legge.

**Articolo 7)** I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del vigente saggio degli interessi legali, fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.


**Articolo 8)** I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizione di legge e dei regolamenti, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

**Articolo 9)** Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.

#### Assemblee.

**Articolo 10)** Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è



posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'organo amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio dell'organo amministrativo.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

**Articolo 11)** Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Articolo 12)** Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato ai soci ed ai sindaci con raccomandata postale con avviso di ricevimento da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima adunanza vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori o l'Amministratore Unico e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

**Articolo 13)** Ogni socio, che abbia diritto di intervento

all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

**Articolo 14)** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.


**Articolo 15)** Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con l'intervento e le maggioranze stabiliti dall'art.2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'art.2369 del Codice Civile.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.

Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

**Articolo 16)** L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio e, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando gli amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.



## Amministrazione.

**Articolo 17)** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri o da un Amministratore Unico. L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla elezione del o degli amministratori. Essi durano in carica tre esercizi, scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

**Articolo 18)** Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

**Articolo 19)** Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

**Articolo 20)** Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi componenti.

**Articolo 21)** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da far pervenire a ciascun

Amministratore e Sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso suddetto può essere spedito con raccomandata postale con avviso di ricevimento o con telegramma ovvero può essere trasmesso via fax o mediante posta elettronica.


**Articolo 22)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Tuttavia la deliberazione che, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 bis del Codice Civile, destina un patrimonio ad uno specifico affare, deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti e, nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria.

**Articolo 23)** Il compenso spettante agli amministratori è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione dei consiglieri di amministrazione investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tuttavia in nessun caso possono essere attribuiti compensi



superiori ai limiti massimi stabiliti dall'assemblea la quale può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonchè l'indennità di fine mandato, anche in caso di revoca e/o dimissioni.

**Articolo 24)** Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

**Articolo 25)** Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonchè le retribuzioni a norma del precedente articolo 23, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori nonchè procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Rappresentanza sociale.

**Articolo 26)** La rappresentanza della società spetta al

Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il consiglio di Amministrazione abbia conferito delega.

Collegio sindacale e controllo contabile.


**Articolo 27)** Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

**Articolo 28)** Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale.

Bilancio ed utili.

**Articolo 29)** Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa).

**Articolo 30)** Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,



verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

**Articolo 31)** Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'organo amministrativo.

**Articolo 32)** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### Scioglimento.

**Articolo 33)** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 2487 del Codice Civile.

#### Clausola compromissoria.

**Articolo 34)** Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute a tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che decideranno, con lodo impugnabile, secondo diritto.

Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Audio e video conferenze.

**Articolo 35)** Le assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il

presidente ed il segretario, se nominato.

Rinvio.

**Articolo 36)** Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia."

F.TI: CIUCCI MAURIZIO

EMILIA TROMBETTA Notaio

REGISTRATO A ROMA 3

IL.....13-07-2009.....

N. 125309/11e.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

INFORMATO A NORMA DI LEGGE

ROBATELLI.....11-08-2009.....

*[Handwritten signature]*

